



**UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA**  
**(PROVINCIA DI BERGAMO)**

CORPO DI POLIZIA LOCALE  
Via Papa Giovanni XXIII, 12 24020 Rovetta (BG)  
Tel. 0346/74489 Fax 0346/76300

**Ordinanza n° 34/07 del 27 Luglio 2007**

**OGGETTO:** disposizioni per la detenzione e la custodia dei cani aggressivi e non.

**IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**CONSIDERATA** la necessità di regolare le modalità di detenzione dei cani in aree private nonché l'accompagnamento degli stessi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, così come richiesto dai Sindaci dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo;

**CONSIDERATO** altresì che la circolazione dei cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza della collettività;

**TENUTO CONTO** del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente pregiudizio dell'igiene ambientale del suolo pubblico determinato dalle deiezioni canine;

**PRESO ATTO** altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati, nei parchi e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago ed in tutte le strutture pubbliche, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**ACCERTATO** inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

**RITENUTO** necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

**VISTA** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro dei paesi e sulla sicurezza delle persone;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Dicembre 2006, pubblicata sulla G.U. n° 10 del 13 Gennaio 2007 e s.m., avente ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e considerata quindi la necessità di emettere un provvedimento che, ai sensi dell'art. 6 della predetta Ordinanza Ministeriale, sanzioni adeguatamente le violazioni in essa contenute;

**VISTO** che il provvedimento Ministeriale ha introdotto, tra l'altro, modifiche rilevanti in materia di condotta in luogo pubblico o aperto al pubblico di animali d'affezione;

**VISTO** l'art. 50, comma 3°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, nonché, in materia di sanzioni, l'art. 7 bis del medesimo Testo Unico;

**VISTO** il D.P.R. 8 Febbraio 1954, n° 320;

**VISTA** la Legge 24 Novembre 1981, n° 689 e s.m. – Modifiche al sistema penale;

**VISTA** la convenzione Europea per la protezione degli animali del 13 Novembre 1987, art. 10;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di igiene;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – Condotta dei cani.**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del C.P. per animali pericolosi, è sempre fatto obbligo al conduttore di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico di munire il cane di idonea museruola quando non è condotto al guinzaglio;
2. Sempre che ciò non sia vietato, quando il cane è condotto nei locali pubblici o nei mezzi pubblici di trasporto, è fatto obbligo al conduttore di munirlo sia di guinzaglio che di museruola.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio nonché quelli per i non vedenti utilizzati quali cani da accompagnamento.
4. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate dello loro custodia, devono provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi e le aree pubbliche del territorio comunale.
5. La pulizia dovrà avvenire con uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da una paletta di qualsiasi tipo o da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta dell'acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali.

## **Art. 2 – Detenzione di cani aggressivi.**

1. Il divieto di addestramento o di selezione tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività.
2. Il divieto di sottoporre i cani a doping ed a interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non curativi (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifico in materia)– Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita.
3. L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani di razze a rischio di aggressività di cui all'elenco contenuto nell'Ordinanza Ministeriale suindicata e riportato in calce al presente atto.
4. L'obbligo di stipulare polizza assicurativa R.C. per danni causati da cani di razze a rischio di aggressività.
5. Il divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani di razze a rischio di aggressività da parte di particolari soggetti di cui all'art. 5, comma 4°, della richiamata Ordinanza Ministeriale (ai delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189, ai minori di 18 anni ed agli interdetti o inabilitati per infermità).

*Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 12/12/2006.*

- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell-Asia Centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estrella
- Dogo Argentino
- Fila brasileiro
- Perro da canapo majoero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu

## **SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.L.vo 267/2000. la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Il trasgressore e/o responsabile in solido è ammesso al pagamento in misura ridotta per l'importo di Euro 100,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica della violazione (ex art. 16 Legge n° 689/81).

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi/conducenti, saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causati dal mancato rispetto delle norme sopra citate.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n° 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

## **VIGILANZA**

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni di Cerete, Fino Del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, nonché dell'Unione Comuni della Presolana, sul sito internet degli Enti suindicati e sui quotidiani e televisioni locali.

Rovetta, lì 27 Luglio 2007.

**IL COMANDANTE**  
Commissario Aggiunto  
Augusto Danelli

**DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI PREVISTO DALLA  
LEGGE 7 AGOSTO 1990, n° 241.**

**Autorità emanante:**

Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Presolana

**Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

Corpo di Polizia Locale, Via Papa Giovanni XXIII n° 12, 24020 Rovetta (BG) – Tel. 0346/74489 –  
Fax 0346/76300

**Responsabile del procedimento amministrativo:**

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Aggiunto Augusto DANELLI

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n° 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- In applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- In applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.